



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 18 SET. 2014	Atti 104/2014
----------------------	------------------	---------------

**Oggetto:** presa d'atto del provvedimento di annullamento parziale di ordinanza ingiunzione n. 482/2014 dell'ASL Milano. Provvedimenti conseguenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che, con ordinanza-ingiunzione n. 357/2014 notificata in data 11/07/2014 al n. 9347, l'ASL Milano intimava all'Azienda Ospedaliera il pagamento della sanzione amministrativa di € 45.000,00, oltre € 50,00 per spese di spedizione, in relazione a presunte non conformità formalizzate nei verbali di contestazione e precisamente:

- n. 10/SCPS/2010 del 24/02/2010, per € 21.000,00, avente ad oggetto la contestazione dell'utilizzo del codice V64.3 ("procedura non eseguita per altre ragioni") in occasione di problematiche di sala operatoria imputabili a questioni organizzative della struttura sanitaria in occasione di interventi d'urgenza;
- n. 06/sas/2010 del 12/03/2010, per € 24.000,00, avente ad oggetto l'asserito mancato mantenimento di taluni requisiti organizzativi per l'attività svolta presso il Blocco Operatorio, nello specifico, i requisiti OSOPE02 e OSOPE04 in relazione alla composizione dell'equipe chirurgica e alla valorizzazione della presenza in sala di medici in formazione specialistica in qualità di secondo operatore;

**dato atto** che, ad impugnazione della predetta ordinanza-ingiunzione, l'Azienda Ospedaliera, in data 28/07/2014 formulava all'ASL Milano istanza prot. n. 10511 di riesame ed annullamento in autotutela dell'ordinanza adottata dall'Ente di controllo, in considerazione di esimenti in fatto e in diritto giustificativi di stralcio ovvero riduzione delle sanzioni irrogate;

**visto** l'atto di annullamento parziale r.o. n. 482/2014 del 19/08/2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, notificato all'Azienda Ospedaliera in data 28/08/2014 protocollo n.12315, con cui l'ASL Milano, in accoglimento delle eccezioni dedotte dall'Azienda Ospedaliera, riduceva la sanzione ad € 12.000,00 oltre spese di spedizione, ravvisando:

- in riferimento al verbale 10/SCPS/2010 "(...) l'interesse di questa amministrazione a procedere all'annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione de qua, valutati i rischi di soccombenza in eventuale giudizio ed accogliendo le motivazioni riportate dalla parte al punto 1 nell'istanza di riesame ed annullamento in autotutela",
- in riferimento al verbale 06/sas/2010, sussistenti le condizioni di riduzione della sanzione al minimo edittale, pari ad € 12.000,00, in



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 8 SET. 2014	Atti 104/2014
----------------------	-----------------	---------------

considerazione delle attività di prevenzione del ripetersi dei fatti immediatamente messe in atto dall'azienda ospedaliera ai fini dell'ottemperanza e mantenimento dei requisiti di accreditamento;

**ritenuto** di ottemperare all'atto di annullamento parziale r.o. n. 482/2014 del 19/08/2014 mediante la corresponsione di € 12.000,00, oltre spese di notifica pari ad € 40,00, nei confronti dell'ASL Milano, in considerazione del fatto che:

- l'importo comminato corrisponde al minimo edittale ex art. 17, comma 1, l.r. 33/2009 per la disposizione violata di cui all'ordinanza impugnata, conformemente alle prescrizioni dell'art. 11 della l. 689/81;
- l'istanza di autotutela promossa dall'Azienda Ospedaliera, senza oneri economici per la stessa, ha consentito il raggiungimento dei medesimi obiettivi di riduzione della sanzione amministrativa impugnata, ottenibili dall'Azienda in ipotesi di impugnazione giudiziale dell'ordinanza-ingiunzione, attesi i poteri riduttivi della sanzione riconosciuti al giudice, strettamente vincolati ai minimi edittali di legge (ex plurimis, sentenza n. 23930 del 6/11/2006, "(...) in materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23 comma 11, della legge 689/91, ha la facoltà di rideterminare ed anche di ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo norma analoga a quella dettata dall'art. 133 bis c.p., che autorizza il giudice, entro certi limiti ed in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure un'interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale" dello stesso avviso, Cass. civ., sent. 1761 del 27/1/2006; Cass. civ., sent. 9035 del 12/9/1997; Cass. civ., sent. 1259 del 13/3/1989);
- l'ottemperanza consente di evitare maggiori oneri per spese legali in caso di instaurazione di contenzioso giudiziale, dall'esito fortemente aleatorio per l'Ente, sotto il profilo dell'an, in considerazione dei dati fattuali oggettivi rilevati dall'ispettorato dell'ASL Milano di cui al verbale n. 06/sas/2010;

**vista** l'attestazione dell'Ufficio circa la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento;

**acquisito** il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del: 18 SET. 2014	Atti 104/2014
----------------------	-------------------	---------------

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1- di ottemperare all'atto r.o. n. 482/2014 del 19/08/2014 di annullamento parziale dell'ordinanza-ingiunzione n. 357/2014, notificato all'Azienda Ospedaliera in data 28/08/2014 al prot. n.12315, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con cui l'ASL Milano, in accoglimento delle eccezioni dedotte dall'Azienda Ospedaliera, riduceva la sanzione ad € 12.000,00 oltre spese di spedizione;
- 2- per l'effetto, di dare mandato alla s.c. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione di provvedere al pagamento nei confronti dell'ASL di Milano, dell'importo onnicomprensivo di € 12.000,00 oltre alle spese di notifica di € 40,00;
- 3- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 12.040,00, sul conto economico n. 545.030.00011 "Sanzioni verso ASL della Regione" del bilancio d'esercizio 2014;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, nei limiti ed in ottemperanza agli accordi di riservatezza conclusi tra le parti, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Troviano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott. ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Avv. Sarah Avietti *Sarah Avietti*



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 8 SET. 2014	Atti 104/2014
----------------------	-----------------	---------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 18 SET. 2014

**S.C. AFFARI GENERALI E  
LEGALI**  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 6 (sei) pagine, di cui n. 2 (due) pagine di allegati parte integrante.



Regione  
Lombardia

ASL Milano

REGISTRO ORDINANZE: N. 482/2014 DEL 19/08/2014

CLASSIFICAZIONE 01.03.02

CDD: SS042 Ss NOC

CDD: SC017 Sc Accredimento e Vigilanza Area Sanitaria

Estensione CDD: AI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

A.O. IST. ORTOPEDICO G. PINI

Prot. 2014. 0012315

28/08/2014 ore 13:14



- ☐ ORIGINALE AGLI ATTI  
☐ COPIA DA NOTIFICARE  
☐ COPIA DA RESTITUIRE NOTIFICATA

\*\*\*\*\*

Egr. Sig./Gent. Sig.ra  
TROPIANO AMEDEO SALVATORE  
VIA GARIBALDI 11/A  
20082 BINASCO (MI)

IN QUALITÀ DI TRASGRESSORE

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO  
GAETANO PINI  
nella persona del legale rappresentante pro-  
tempore  
PIAZZA A. FERRARI 1  
20122 MILANO (MI)

IN QUALITÀ DI OBBLIGATO SOLIDALE

**ATTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE  
DI ORDINANZA-INGIUNZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA l'Ordinanza-ingiunzione prot. 357 del 03/07/2014 emessa dalla scrivente a carico di TROPIANO AMEDEO SALVATORE e, in solido, dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

CONSIDERATO che la parte ha presentato istanza di riesame ed annullamento in autotutela prot. Asl n. 58386 del 29/07/2014;

VERIFICATO, dal riesame degli atti, che il Direttore Generale di questa Asl, in seguito ad istruttoria espletata con riferimento al verbale n. 10/SCPS/2010 del 24/02/2010, ne disponeva con nota prot. 12150 del 16/04/2010, l'annullamento;

TENUTO CONTO che la Pubblica Amministrazione, per garantire il principio di imparzialità e correttezza cui deve improntare la propria azione, può altresì annullare i propri atti in sede di esercizio del potere autarchico di autotutela;

All. 10 PSp/Procedimento Sanzionatorio Amministrativo rev. 03

Pagina 1 di 2

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO**

S.C. Affari Generali - S.s. Attività Istituzionali

C.so Italia, 19 - MILANO 20122 - Tel.: come sotto indicato - fax 02.8578.2239

e-mail: [contenzioso@asl.milano.it](mailto:contenzioso@asl.milano.it) pec: [protocollogenerale@pec.asl.milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl.milano.it)

Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: <http://www.asl.milano.it>



RILEVATO che non esiste alcuna pronuncia giurisdizionale passata in giudicato sulla legittimità dell'ordinanza;

RAVVISATO nel caso di specie l'interesse di questa amministrazione a procedere all'annullamento parziale della ordinanza ingiunzione de qua, valutati i rischi di soccombenza in eventuale giudizio e accogliendo le motivazioni riportate dalla parte al punto 1 nell'istanza di "riesame ed annullamento in autotutela";

RITENUTO pertanto di dover provvedere, esercitando il potere di autotutela, all'annullamento parziale dell'Ordinanza-Ingiunzione in argomento con riferimento esclusivamente al verbale n. 10/SCPS/2010 del 24/02/2010;

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento al verbale n. 06/SAS/2010 del 12/03/2010 che le ragioni esposte dalla parte nell'istanza di "riesame ed annullamento in autotutela", con riferimento anche all'attività di prevenzione del ripetersi dei fatti, vengono ritenute idonee per procedere a comminare la sanzione di Euro 12.000,00.

#### ORDINA

l'annullamento parziale dell'Ordinanza-Ingiunzione prot. 357 del 03/07/2014 emessa dalla A.S.L. di Milano a carico di TROPIANO AMEDEO SALVATORE e, in solido, dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini nella persona del legale rappresentante pro-tempore, relativamente al verbale n. 10/SCPS/2010 del 24/02/2010 disponendo che la presente venga notificata agli interessati.

ORDINA, inoltre,

di ridurre la sanzione ad Euro 12.000,00, confermando l'efficacia dell'Ordinanza-Ingiunzione prot. 357 del 03/07/2014 relativamente al verbale n. 06/SAS/2010 del 12/03/2010 nei confronti degli interessati, per cui risulta ancora dovuto un importo di Euro 12.000,00, oltre alle spese di notifica per Euro 40,00.

Il Direttore Generale  
Dott. G. Walter Lacatelli

Il Responsabile del procedimento: Avv. Giovanni Cialone.  
Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Lazazzara.

Nell'interesse del destinatario, le eventuali informazioni sul presente atto saranno rese esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere concordato telefonicamente al n. 02/85782234 citando il seguente riferimento: 10/SCPS/2010 del 24/02/2010, 06/SAS/2010 del 12/03/2010/AL TROPIANO AMEDEO SALVATORE